

REGOLAMENTO DIDATTICO dei CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

approvato con Delibere del Collegio dei Professori nn. 43 e 44/2010
del Consiglio Accademico n.1/2010
e successive modifiche ed integrazioni
(delibere verbali nn. 48/18, 53/19, 57/19,61/2020, 63/2020, 67/2020, 91/2023, 96/2023 p.2,
106/2024 p. n. 2, 9/2025 del. n.2, 5/2026 del. n.2, 7/2026 del. n.4)

Corsi AFAM autorizzati con D.M. Università e Ricerca n. 195/10
e Decreti Direzione Generale MIUR AFAM nn. 262/10, 282/11, 236/12 ,1560/16, 1848/16 ,1857/16,
2038/16, 1795/17, 2307/18, 3087/18, 1509/2024, 9163/2024.

SCUOLE DI

- Basso Elettrico
- Basso Tuba
- Batteria e Percussioni Jazz
- Canto, Canto Jazz
- Chitarra
- Chitarra Jazz
- Clarinetto
- Contrabbasso
- Corno
- Eufonio
- Fagotto
- Flauto
- Oboe
- Pianoforte
- Pianoforte Jazz
- Popular Music- indirizzo Batteria e Percussioni Pop Rock - indirizzo Canto Pop Rock - indirizzo Chitarra Pop Rock- indirizzo Pianoforte e Tastiere Pop Rock
- Saxofono
- Saxofono Jazz
- Strumentazione per Orchestra di Fiati
- Strumenti a Percussione
- Tromba
- Tromba Jazz
- Trombone
- Viola
- Violino
- Violoncello

Indice

<u>REGOLAMENTO DIDATTICO dei CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO</u>	<u>1</u>
<u>Indice</u>	<u>2</u>
<u>Premessa</u>	<u>3</u>
<u>Obiettivi formativi generali</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Definizioni</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Crediti formativi accademici</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 - Programmi d'esame e attività formative</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 - Ordinamenti didattici dei Corsi</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - Organizzazione didattica delle Scuole</u>	<u>6</u>
<u>Art. 9 - Piano degli Studi</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 - Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso, trasferimenti</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 - Frequenza e impegno dello studente.</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12 - Valutazione e modalità di svolgimento degli esami</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 - Valutazione e modalità di svolgimento della prova finale</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 - Obblighi relativi alla conoscenza della Lingua italiana</u>	<u>10</u>
<u>Art. 15 - Modalità di riconoscimento delle attività formative a scelta</u>	<u>10</u>
<u>Art. 17 - Diritto allo studio</u>	<u>11</u>
<u>Art. 19 - Sanzioni disciplinari</u>	<u>12</u>
<u>Art. 20 - Norme transitorie</u>	<u>12</u>
<u>Art. 21 - Norme di rinvio</u>	<u>12</u>

Allegato:

Ordinamenti didattici dei Corsi: www.conservatoriotoscanini.it

Premessa

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare gli ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma Accademico di 1° livello ai sensi degli artt.5-c.3- e 10 del DPR n° 212/05 e s.m.i. ex DPR 82/2024 per le seguenti Scuole o Settori artistico-disciplinari:

Basso Elettrico, Basso Tuba, Batteria e Percussioni Jazz, Canto, Canto Jazz, Chitarra, Chitarra Jazz, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Eufonio, Fagotto, Flauto, Oboe, Pianoforte, Pianoforte Jazz, Popular Music- indirizzo Batteria e Percussioni Pop Rock - indirizzo Canto Pop Rock - indirizzo Chitarra Pop Rock- indirizzo Pianoforte e Tastiere Pop Rock, Saxofono, Saxofono Jazz, Strumentazione per Orchestra di Fiati, Strumenti a Percussione, Tromba, Tromba Jazz, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.

È elaborato ed adottato in conformità ai DD.MM. nn. 90/09, 124/09, 154/09, 382/18, 933/2022 e al DPR 212/2005 e al DPR 82/2024; consta di 12 pagine con gli Ordinamenti didattici in allegato per farne parte integrante.

Il Corso di Diploma Accademico di 1° livello prevede:

- a. ammissione per ciascuna Scuola basata sull'accertamento di requisiti di adeguato livello;
- b. periodo triennale, frequenza, esami e rilascio del titolo riservati ai soli studenti iscritti;
- c. trasformazione degli esami previsti nei periodi superiori dei corsi tradizionali con altri esami o forme di valutazione annuali coerenti con un'articolazione unitaria del triennio, che conduca lo studente ad un ampliamento di competenze rispetto al vecchio ordinamento e lo prepari ed orienti al successivo percorso formativo di II° livello di specializzazione;
- d. un esame finale per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello.

Obiettivi formativi generali

Gli Ordinamenti didattici sono finalizzati al conseguimento di una formazione professionale che consenta di accedere al mercato del lavoro con una preparazione generale e specifica adeguata a svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei. Si trasforma il periodo superiore dei corsi tradizionali di ogni Scuola coerentemente ad un'articolazione del curriculum che consenta il conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello e costituisca una significativa premessa al successivo biennio di 2° livello ad indirizzo specialistico.

I programmi d'esame sono impostati in progressiva difficoltà e ampiezza di contenuti cognitivi. Per le attività formative di ogni Settore Artistico Disciplinare si fa espresso riferimento alle aree disciplinari, declaratorie, campi disciplinari, tipologia delle attività formative, codici settori e distribuzione dei CFA (crediti formativi accademici) stabiliti dai decreti in premessa.

Art. 1 - Definizioni

1. Si adottano le seguenti definizioni:
 - a. per **Regolamento didattico**: il presente regolamento che disciplina a livello di Conservatorio e di ciascuna Scuola lo svolgimento del Corso di Diploma Accademico di primo livello;
 - b. per **Corsi di studio**: i corsi afferenti a ciascuna Scuola di cui al presente regolamento;

ARTURO TOSCANINI

- c. per **AFAM**: il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla Legge n.508/99 e successive integrazioni e modifiche ;
- d. per **Aree disciplinari**: gli ambiti disciplinari dei settori artistico-disciplinari definiti dai DD.MM. nn. 90 e 124/09;
- e. per **Credito formativo accademico (CFA)**: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- f. per **Obiettivi formativi**: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- g. per **Attività formativa**: tutte le attività finalizzate la formazione culturale e professionale degli studenti con riferimento ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio , alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- h. per **Ordinamento didattico**: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei Corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- i. per **Scuola**: l'insieme dei Corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- j. per **Triennio**: il Corso di Diploma Accademico di 1° livello ;
- k. per **Conservatorio**: il Conservatorio di Musica di Stato "Arturo Toscanini" di Ribera (Ag).

Art. 2 - Crediti formativi accademici

1. I CFA indicano la misura assegnata ad ogni materia nel curriculum prestabilito per ogni singola Scuola. Al credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente. La quantità media di impegno, svolto in un anno da uno studente, è convenzionalmente fissata in 60 crediti, per complessivi 180 a conclusione del triennio.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento.
3. I docenti di ogni attività formativa effettueranno una verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attività dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
4. Sono riconosciuti come crediti formativi anche le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina secondo i criteri previsti nel successivo art. 15.
5. Per le attività formative di base e caratterizzanti viene riservato il 60 per cento dei CFA e per quelle autonomamente scelte dallo studente il 10 per cento.

Il Conservatorio disporrà di un massimo del 30 per cento per la personalizzazione dei piani di studio.

Art. 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi al Triennio occorre il possesso di un'adeguata preparazione teorico-pratica di base. A tale fine vengono definite per ciascuna Scuola le conoscenze richieste per l'accesso e determinate le modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche.
2. Per effetto dell'art 7 del DPR 212/05, tra i requisiti per l'ammissione è richiesto anche il possesso del Diploma di Scuola secondaria di 2° grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

ARTURO TOSCANINI

In presenza di attitudini particolari possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del suddetto titolo di studio, che dovrà essere necessariamente conseguito prima del conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello. In tal caso lo studente è tenuto a produrre annualmente un'autocertificazione di iscrizione ad una scuola di istruzione secondaria di 2° grado ad un anno di corso compatibile con la durata legale del Triennio.

3. L'ammissione avverrà previo superamento del relativo esame, prescritto per ogni Scuola dal regolamento, nei limiti dei posti disponibili.
4. Gli studenti già iscritti ad una Scuola del Conservatorio, che chiedano di essere ammessi in altra Scuola, sottostanno alle stesse modalità previste per gli aspiranti esterni.
5. Agli studenti ammessi ai Corsi possono essere attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso.
6. Coloro che siano già in possesso di Diploma del vecchio ordinamento rilasciato da Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato relativo alla stessa Scuola non possono iscriversi al Triennio.
7. In ottemperanza al DM 933/2022, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.
8. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508 del 1999
9. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM
10. Relativamente alla doppia iscrizione si applica quanto previsto dal DM 933/2022

Art. 4 - Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio

1. Per ogni Corso di studio la durata normale è di tre anni. Per conseguire il Diploma in premessa lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una Lingua dell'Unione Europea oltre l'Italiano, quest'ultima obbligatoria per gli studenti stranieri.

Art. 5 - Programmi d'esame e attività formative

1. I programmi d'esame, le modalità di valutazione finale di ogni singola Scuola e le discipline d'insegnamento sono descritti negli Ordinamenti didattici dei Corsi.
2. Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi sono raggruppate nelle seguenti aree:
 - a. attività formative relative alla formazione di **base**;
 - b. attività formative **caratterizzanti** la Scuola ed il livello del Corso;
 - c. attività formative, in uno o più ambiti disciplinari, **affini o integrative** a quelli di base e caratterizzanti, con riguardo alle Culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d. attività formative **ulteriori** volte ad acquisire abilità informatiche e telematiche, relazionali o utili per l'inserimento nel mercato del lavoro e per agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza

diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui i tirocini formativi e di orientamento;

- e. attività formative anche esterne **a scelta** dello studente;
- f. attività formative relative alla preparazione della **prova finale** e alla verifica della conoscenza della **lingua straniera**.

3. Il Direttore attribuisce gli incarichi di insegnamento delle attività formative previste dall'art. 6 ai docenti già in servizio presso il Conservatorio, disponibili ed in possesso di specifici requisiti e competenze didattiche. Per l'assunzione di eventuali necessari docenti a tempo determinato e/o a contratto si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 6 - Ordinamenti didattici dei Corsi

1. Vengono allegati al presente regolamento per farne parte integrante gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi, che includono: il curriculum o quadro generale delle attività formative con CFA assegnati a ciascuna attività previo superamento della valutazione prevista, tipologie delle attività formative e delle forme didattiche, aree-settori-campi disciplinari, ore di lezione e forme di valutazione. Altresì sono inclusi le declaratorie, gli obiettivi formativi, le prospettive occupazionali, i programmi degli esami ovvero di altra valutazione intermedia e/o finale, i programmi per la prova finale.

Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica

La programmazione e l'organizzazione delle attività formative, di produzione e di ricerca è effettuata dal Consiglio Accademico. Il coordinamento delle medesime attività compete ai Dipartimenti, che sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in essi ricomprese ed istituiti ai sensi dell'art. 5 – c. 2 – e tab. A del DPR 212/05 e ss.mm.ii previste dal DPR 82/2024..

Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Con apposito regolamento saranno riordinate e disciplinate le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con i decreti attuativi della Legge n. 508/99.

Art. 8 - Organizzazione didattica delle Scuole

1. I Regolamenti didattici dei Corsi determinano in particolare:
- a. l'elenco degli insegnamenti, con i crediti assegnati e delle aree disciplinari di riferimento;
 - b. i requisiti e le verifiche per l'ammissione, i programmi di studio e d'esame, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa.
2. Il numero massimo di studenti per ogni attività formativa è così fissato secondo necessità didattiche individuate dal Consiglio Accademico in base alla previgente normativa nel rispetto dell'art. 7 – c. 9 – del DPR 212/05, salvo deroga del Consiglio Accademico:
- a. Attività formative a lezioni individuali: fino a 16 studenti.
 - b. Attività formative a lezione collettiva e di gruppo: fino a 30 studenti eccetto per Pratica e Lettura pianistica ed Elementi di Organo o Clavicembalo, e similari, (fino a 4 studenti per gruppo) e per i campi disciplinari di Musica da Camera (fino a 10 studenti per gruppo)
 - c. Attività formative d'insieme: tutti gli studenti interessati.

ARTURO TOSCANINI

Art. 9 - Piano degli Studi

1. Il Piano degli Studi annuale è proposto dallo studente secondo l'offerta formativa di cui all'art. 6 e nella misura dei crediti collegati ad ogni attività.
2. Esso va presentato sul portale didattico *Esse3* contestualmente all'immatricolazione, così come indicato dal Decreto annuale del Direttore che stabilisce le relative scadenze; il Piano degli Studi deve indicare le discipline che si intendono frequentare nel triennio accademico di riferimento. È possibile richiedere la modifica del Piano di Studi contestualmente al rinnovo dell'iscrizione, così come indicato dal Decreto annuale del Direttore che stabilisce le relative scadenze.

Il Piano degli Studi è costituito dalle attività formative caratterizzanti la Scuola, da quelle di base comuni a tutti i Piani di Studi, dalle attività formative integrative o affini che concorrono a definire specifici orientamenti coerenti con i propri obiettivi formativi e le altre attività formative a libera scelta.

3. Il Piano degli Studi che rispetta i vincoli degli ordinamenti viene automaticamente approvato dalla Segreteria Didattica. Il Piano degli Studi "personalizzato", viene sottoposto all'approvazione della struttura didattica competente e, ove necessario, può essere modificato su richiesta scritta da presentare non oltre 10 giorni dall'inizio dell'anno accademico. Qualora si riscontri la necessità di apportare modifiche, si procederà a convocare lo studente per motivare ed apportare le necessarie correzioni. È prevista inoltre la possibilità di chiedere la revisione del Piano di Studi entro 10 giorni dall'inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico. I piani di studi modificati saranno sottoposti a validazione con le stesse modalità specificate in precedenza. Il monitoraggio del regolare svolgimento del Piano degli Studi è affidato al docente tutor. I laboratori non curricolari non sono da inserire nel Piano degli Studi. L'attivazione, da parte del Conservatorio, di corsi opzionali e/o di laboratori non curricolari sarà subordinata al numero di iscrizioni.

Art. 10 - Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso, trasferimenti

1. Al Triennio si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un **esame di ammissione** che verifica l'adeguatezza della preparazione di base dell'aspirante. Per partecipare al predetto esame occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, nonché di adeguata preparazione iniziale.

L'esame di ammissione è costituito da tre prove con programmi precisati nei relativi Ordinamenti didattici: pratica, teorica e colloquio.

La valutazione ai fini della graduatoria di merito è espressa in centesimi con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo con debiti formativi, non idoneo. A parità di voto precede l'idoneo più giovane d'età.

Gli eventuali debiti formativi vanno compensati dallo studente nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria.

La prova pratica sarà valutata fino ad un punteggio massimo di 60/100; la prova teorica fino ad un punteggio massimo di 30/100; il colloquio fino ad un punteggio massimo di 10/100. Il Candidato sarà ammesso alla prova orale se avrà riportato il punteggio minimo di 30/100 nella prova pratica, in caso di punteggio inferiore il candidato viene dichiarato "non idoneo" ed inserito in apposito elenco.

Lo studente "non idoneo" può essere segnalato come "ammesso al corso propedeutico" e ha diritto all'immatricolazione al relativo corso propedeutico, se attivato nell'anno accademico di riferimento.

2. L'**immatricolazione ed iscrizione al primo anno** di Corso avviene a seguito di istanza sul portale didattico *Esse3* e dopo le procedure di ammissione in relazione ai posti disponibili. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso. Le modalità di iscrizione vengono disciplinate con apposita modulistica. Allo studente verrà consegnato un Libretto accademico

ARTURO TOSCANINI

per la registrazione, con attribuzione dei crediti relativi, degli esami e di ogni attività nonché per la registrazione dei crediti o debiti pregressi.

3. L'**iscrizione ordinaria** al primo anno e agli anni successivi va fatta entro i termini stabiliti ogni anno da Decreto del Direttore e pubblicato sul sito web del Conservatorio.
4. È possibile fare **iscrizione tardiva** al primo anno e agli anni successivi, dopo i termini stabiliti per ciascun anno accademico e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno accademico. Agli studenti iscritti tardivamente si applicano le more previste dal regolamento delle tasse; l'offerta delle attività didattiche, in particolare delle attività con lezione individuale, laboratori e di gruppo, è garantita parzialmente nei limiti della programmazione dell'anno accademico già in atto .
5. È prevista l'**iscrizione in qualità di fuori corso** dello studente che, pur avendo completato gli anni della durata regolare del corso di studio, non abbia acquisito i Crediti Formativi Accademici sufficienti per essere ammesso a sostenere la Prova finale. In tal caso lo studente potrà usufruire di ulteriori Anni Accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".
Tale qualifica può essere acquisita solo se sono stati maturati almeno 60 CFA.
Lo studente che non conclude il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi è dichiarato decaduto. Allo studente dichiarato decaduto è consentito accedere all'esame di ammissione per il medesimo corso.
6. I **trasferimenti** da altra istituzione prevedono il riconoscimento delle annualità già svolte, ferma restando la procedura di riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti nel rispetto del Regolamento d'Istituto per il riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici e dei Titoli Esteri. Il rispetto delle disposizioni sulla frequenza è obbligatorio.

Art. 11 - Frequenza e impegno dello studente.

1. Tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
 - a. frequenza obbligatoria e numero minimo di presenze comunque non inferiore al 50% delle ore previste per ciascun campo disciplinare;
 - b. per le attività didattiche curricolari la continuità dello studio dello studente è attestata dal singolo docente del Corso in apposito registro didattico elettronico ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
 - c. frequenza obbligatoria per le attività di Musica d'insieme, da Camera, Coro, Orchestra e affini, e per tutte le attività di produzione che prevedono una pubblica esibizione dello studente;
 - d. anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente potrà essere convocato dal Direttore o, in sua vece, dall'ufficio produzione del Conservatorio, per far parte dell'Orchestra e/o di formazioni cameristiche del Conservatorio con obbligo di partecipazione. Eventuale assenza o indisponibilità dovrà essere motivatamente giustificata.
 - e. Le ore di frequenza relative alla disciplina "formazione orchestrale" non sono cumulabili con le ore relative alle singole attività di produzione per il quale lo studente è tenuto, qualora convocato, contestualmente a partecipare, salvo diverse indicazioni del docente della disciplina. Le ore di frequenza destinate alle produzioni e alle relative prove, se certificate dal relativo docente, potranno valere come crediti aggiuntivi per le altre attività in un rapporto di 5 ore/1 CFA
 - f. La modalità a distanza per lo svolgimento delle lezioni è consentita nei casi eccezionali ed entro i limiti consentiti dalle normative vigenti e/o disposizioni attuative Ministeriali e regolamentali del Conservatorio.
 - g. Gli esami e le prove di verifica/idoneità dovranno essere svolte in presenza per tutte le discipline.

Art. 12 - Valutazione e modalità di svolgimento degli esami

1. Ai sensi degli Ordinamenti didattici vigenti, i campi disciplinari presenti nel piano di studio prevedono, per il conseguimento dei relativi crediti e/o l'assolvimento delle eventuali propedeuticità, valutazioni tramite esami o verifiche d'idoneità.
2. Per le materie che non prevedono esame, la valutazione del profitto individuale dello studente è certificata dal docente del relativo campo disciplinare con un giudizio d'idoneità.
La valutazione degli esami è espressa dalla Commissione preposta mediante voto in trentesimi con eventuale Lode, che può essere conferita solo all'unanimità.
3. Le Commissioni per gli esami di profitto e per quelli di ammissione sono nominate dal Direttore e sono formate da tre componenti, scelti tra i docenti in servizio del medesimo Settore artistico disciplinare o di Settori affini o di specifica e comprovata competenza oggettiva e/o soggettiva.
4. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal Direttore o dal docente delegato nel provvedimento di nomina. Il Presidente delle suddette Commissioni esaminatrici è responsabile dei relativi verbali e ne assicura la consegna immediata tramite il portale didattico Esse3 del verbale firmato elettronicamente oppure all'Ufficio didattico immediatamente dopo la conclusione di ogni appello del verbale cartaceo firmato anche dagli altri membri della Commissione.
5. Gli appelli per gli esami di profitto si svolgono in tre sessioni per anno accademico. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati più appelli d'esame nell'ambito della medesima sessione. Gli esami di ammissione si svolgono in sessione unica con eventuale indizione di una sessione straordinaria in caso di disponibilità di posti.
6. Agli esami di profitto non è possibile includere nel programma d'esame brani eseguiti in esami precedenti della stessa materia e/o di altre materie e/o di precedenti Corsi di studio ad esclusione delle materie interdisciplinari (musica di insieme, tecniche di improvvisazione) dei Corsi del Dipartimento di nuove Tecnologie e Linguaggi musicali;

Art. 13 - Valutazione e modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale ha la finalità di far emergere le competenze teoriche e pratiche di Alta Formazione Musicale del candidato acquisite durante il Triennio.
Può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari della Scuola frequentata, a condizione che la disciplina sia attiva nell'anno accademico in corso; il programma sarà a libera scelta del candidato e non dovrà coincidere con altro programma eseguito interamente in esami precedenti. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
2. Per accedere alla prova finale lo studente dovrà presentare istanza di prova finale mediante il portale didattica *Esse3* nel rispetto delle scadenze fissate dai relativi avvisi pubblicati.
3. Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, ecc.) deve essere consegnato all'Ufficio didattico almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di tre copie di cui almeno una controfirmata dai docenti relatori. Se la prova finale è costituita da un'esecuzione musicale, il programma controfirmato dai docenti relatori deve essere consegnato all'Ufficio didattico almeno 20 giorni prima dell'esame.
4. I docenti relatori devono essere titolari della materia afferente l'area disciplinare scelta per la prova finale in servizio presso il Conservatorio ovvero esperti anche esterni.
In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più esperti correlatori anche esterni.

5. La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari (almeno cinque) di docenti in servizio anche a contratto.

Possono far parte della commissione anche esperti esterni al Conservatorio. La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale (relatore) e da almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata.

Le Commissioni sono costituite con decreto del Direttore, assicurando la rappresentanza del Dipartimento di competenza e degli insegnamenti trasversali inerenti diversi Dipartimenti.

6. Il voto finale è espresso in centodecimi con eventuale Lode.

La media ponderata è calcolata nel seguente modo:

- Per ogni esame superato si moltiplica il voto ottenuto per il numero di crediti attribuiti alla disciplina;
- Il voto dell'esame della materia espresso con Lode incrementa di un ulteriore punto il voto da moltiplicare per il numero dei crediti;
- La somma dei punteggi così ottenuti fornisce la sommatoria $VC = \text{Voto} \times \text{Crediti}$;
- Le valutazioni di idoneità, l'assolvimento di eventuali debiti formativi, la verifica della conoscenza della lingua straniera e la valutazione delle materie a scelta, utile ai fini del conseguimento dei 24 CFA, non influiscono sul voto della media;
- la somma del numero dei crediti degli esami sostenuti fornisce la sommatoria dei crediti SC;
- La divisione di VC per SC fornisce la media ponderata.

La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 5/110. L'eventuale lode deve essere assegnata dalla Commissione all'unanimità. La Commissione può attribuire, con decisione unanime, la "Menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

Art. 14 - Obblighi relativi alla conoscenza della Lingua italiana

1. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della Lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del periodo formativo con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.

Art. 15 - Modalità di riconoscimento delle attività formative a scelta

- La valutazione delle attività formative a scelta svolte dagli studenti è effettuata al termine del percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso ovvero entro il 31 Ottobre dell'anno accademico di riferimento.
- Lo studente è tenuto a presentare un curriculum, ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico, documentante le attività svolte nel periodo di iscrizione e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.
- Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
 - discipline del Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti quelle frequentate e non incluse nell'Ordinamento didattico del Settore artistico-disciplinare in cui si è iscritti, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
 - elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);

ARTURO TOSCANINI

- c. attività musicale esterna (su documentazione);
 - d. positiva partecipazione a concorsi, masterclass, seminari ecc., anche esterni (su attestazione);
 - e. attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
 - f. collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme del Conservatorio, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
 - g. collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dal Conservatorio (su attestazione);
 - h. partecipazione alla mobilità internazionale;
 - i. altre attività attinenti la Scuola frequentata.
4. La Commissione per la valutazione delle attività formative a scelta, nominata dal Direttore, opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti, di cui almeno uno in rappresentanza della Disciplina frequentata dallo studente. Il Direttore ha facoltà di presiedere la Commissione. La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dallo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai CFA previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i CFA, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta.

Art. 16 - Riconoscimento di crediti acquisiti

1. Ai fini della prosecuzione degli studi in altro Corso gli studenti iscritti possono chiedere, compatibilmente con il piano di studi, il riconoscimento di CFA acquisiti presso il Conservatorio o altre Istituzioni AFAM o Università o della formazione tecnica superiore italiane o straniere.
2. Il riconoscimento sulla base della documentazione prodotta può essere totale o parziale ed è attribuito da una Commissione costituita secondo i criteri delle Commissioni d'esame.
In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Nella fase precedente l'adozione del sistema ECTS, il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza.
3. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità.
In caso di riconoscimento parziale, la Commissione competente potrà proporre che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscano il voto d'esame.
4. Per adeguare agli standard richiesti la preparazione derivante dall'aver già sostenuto esami con programma tradizionale, alcuni insegnamenti innovativi possono prevedere una fase propedeutica. Nel caso di attestata positiva frequenza a discipline dei corsi ordinamentali prive di esame, il riconoscimento include l'avvenuto compimento dell'attività formativa. Quindi viene considerata valida la valutazione finale già conseguita. È fatta salva la facoltà della Commissione competente, qualora lo ritenesse necessario, di proporre l'accertamento secondo opportune modalità dell'effettivo possesso delle competenze individuali acquisite presso altre istituzioni.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento per il riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici e dei Titoli Esteri

Art. 17 - Diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 18 - Cooperazione internazionale

ARTURO TOSCANINI

1. Gli studenti iscritti hanno diritto a partecipare ad eventuali iniziative di cooperazione internazionale quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Erasmus ed altri secondo le modalità indicate nel Bando annuale pubblicato dal Conservatorio.

Art. 19 - Sanzioni disciplinari

1. Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, ad una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. richiamo verbale;
 - b. censura scritta;
 - c. esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;
 - d. non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
 - e. sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
 - f. radiazione dal Conservatorio senza rimborso delle tasse, contributi e quote versate.
2. Organismo competente ad adottare le sanzioni disciplinari per i provvedimenti di cui alle suddette lettere a,b,c è il Direttore. Per le restanti sanzioni disciplinari agli studenti competente è il Consiglio Accademico. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi in sede di eventuale audizione dell'assistenza di un rappresentante della Consulta degli Studenti.
Per le sanzioni di cui alle suddette lettere d,e,f, è ammesso reclamo in via gerarchica, entro e non oltre 15 giorni dalla loro adozione, al Consiglio Accademico che deciderà in merito entro 30 giorni dalla presentazione del medesimo.

Art. 20 - Norme transitorie

1. Nella eventualità di modifiche all'ordinamento del Corso di Studi, il Conservatorio assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo l'ordinamento previgente
2. In caso di opzione al nuovo ordinamento didattico, lo studente non potrà poi ritornare al Corso di studio secondo l'ordinamento previgente se non per valide motivazioni valutate dal Direttore. Ai fini dell'opzione il Conservatorio provvede alle eventuali convalide e alla ricostruzione della carriera degli studenti già iscritti.
3. Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche, e adottato con Decreto del Direttore.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al Regolamento Didattico Generale del Conservatorio e gli altri Regolamenti d'Istituto vigenti, al DPR n.212/05 come successivamente integrato e modificato dal DPR 82/2024, ai successivi regolamenti governativi emanati in attuazione della Legge n. 508/99 ed a tutte le norme vigenti per le Istituzioni AFAM. Per la didattica a distanza e in modalità duale si fa espresso riferimento alle normative vigenti, alle relative delibere degli organi statutari e al relativo Regolamento adottato con decreto del Direttore.